

N.RG [REDACTED]

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
SENTENZA**

vertente tra

[OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) – Avv. FRANCESCO GIORDANO

- RICORRENTE -

contro

[REDACTED] come in atti

- RESISTENTE -

SENTENZA

L'attrice, titolare del libretto di [REDACTED] [OMISSIS], acceso presso l'Ufficio [REDACTED] lamentava la sottrazione fraudolenta della somma complessiva di € 5.000,00 ad opera di ignoti, i quali, previa attivazione a sua insaputa della carta bancomat collegata al predetto libretto, avevano effettuato, tra il 27 settembre e il 7 ottobre 2022, dieci prelievi presso sportelli ATM ubicati nella zona di [REDACTED]

In particolare n. 8 prelievi da € 600,00 cadauno e n. 2 prelievi da € 100,00 ciascuno.

La Sig.ra [OMISSIS], dopo aver esperito il tentativo di mediazione, negativo a causa dell'assenza della convenuta, agiva in giudizio nei confronti di [REDACTED] richiedendo, in via principale, la condanna di [REDACTED] alla restituzione dell'intero importo sottratto, con interessi e rivalutazione; in via subordinata, il risarcimento del medesimo danno a titolo di violazione del GDPR 2016/679.

All'udienza indicata si costituiva [REDACTED] ed il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, rinviava la causa all'udienza del 16 Maggio 2023, concedendo termine alle parti per memorie, ex art. 320 IV comma c.p.c., fino all'udienza.

Le parti depositavano le memorie e di seguito la causa veniva riassegnata al nuovo Giudice, Dott. Mario Ferreri, il quale, con provvedimento del 30.07.2024, fissava la nuova udienza per il 17.02.2025.

Con successivo provvedimento, la causa veniva rimessa alla Dott.ssa Laneve, che fissava nuova udienza per il 19 maggio 2025.

Nelle more, la Sig.ra [OMISSIS] decedeva; pertanto, lo scrivente difensore depositava istanza di interruzione del processo.

Con ordinanza del 18 marzo 2025 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo.

Il Sig. [OMISSIS], erede universale della Sig.ra [OMISSIS], depositava, in data 21 marzo 2025, ricorso in riassunzione del processo interrotto.

Con decreto del 4 giugno 2025 il Giudice disponeva la riassunzione del processo e fissava udienza al 16 dicembre 2025.

Alla suddetta udienza, il Giudice di Pace, Dott.ssa Laneve, ammetteva le richieste istruttorie dell'attore, ed in particolare i testi richiesti con i capitoli indicati nella memoria ex art. 320 c.p.c. e fissava l'udienza per l'escussione testimoniale del 9 marzo 2026.

Escussi i testi [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], il Giudice fissava l'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni in modalità cartolare del 6 luglio 2026, con termine dieci giorni prima per deposito memorie conclusionali e note di udienza fino all'udienza.

È pacifico in atti, e non contestato nella sostanza dalla parte convenuta, che la carta libretto collegata al conto della Sig.ra [OMISSIS] fu attivata a sua totale insaputa nel settembre 2022, e che i dieci prelievi contestati furono effettuati tutti nella zona di Napoli, località geograficamente remota rispetto alla residenza dell'attrice (Cerreto Guidi, FI).

L'ipotesi avversaria secondo cui sarebbero state le stesse parti a operare è destituita di qualunque fondamento probatorio ed è smentita dalla testimonianza raccolta.

Invero, l'escussione testimoniale del Sig. [OMISSIS] all'udienza del 9 marzo 2026 ha confermato in modo inequivoco che il Sig. [OMISSIS], figlio delegato e unico soggetto in ipotesi sospettato dalla convenuta, si trovava regolarmente al lavoro presso l'azienda [OMISSIS] di Cerreto Guidi, nei giorni dal 27 settembre al 7 ottobre 2022, coincidenti con i prelievi fraudolenti.

Ancora, i testi Sig. [OMISSIS] e Sig.ra [OMISSIS] hanno confermato che la Sig.ra [OMISSIS] era presente nella propria abitazione di Cerreto Guidi durante il medesimo arco temporale.

Ne deriva la dimostrazione positiva, e non una mera presunzione, che né l'attrice né il suo delegato hanno effettuato o potuto effettuare i prelievi in contestazione.

Al contrario, sotto il profilo giuridico, la responsabilità della convenuta è cristallina.

Invero, ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 (attuativo della Direttiva 2007/64/CE), artt. 10 e 11, l'onere di provare la genuinità e la riferibilità al correntista delle operazioni di pagamento contestate ricade interamente e in via esclusiva sul prestatore del servizio di pagamento.

Sul punto, recentemente è intervenuta anche la giurisprudenza di merito, la quale ha statuito che “Se il cliente del prestatore di servizi di pagamento ha disconosciuto un'operazione eseguita tramite home banking da terzi ignoti con mezzi fraudolenti, l'utente assume la responsabilità delle perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più obblighi di protezione delle credenziali con dolo o colpa grave. Il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità provando la frode dell'utilizzatore o il suo inadempimento per dolo o colpa grave, che costituiscono fatti impeditivi del risarcimento del danno” (Tribunale Catania, Sentenza del 23 marzo 2026 n. 1472).

Tale impianto normativo è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, n. 2950/2017; Cass. Civ. n. 9158/2018; Cass. Civ. n. 9721/2020), la quale inquadra la fattispecie nell'ambito dell'art. 2050 c.c., configurando in capo all'intermediario finanziario una responsabilità oggettiva o semi-oggettiva.

In applicazione di tali principi, [REDACTED] avrebbe dovuto dimostrare positivamente la riconducibilità delle operazioni alla volontà della correntista, ovvero la sussistenza di dolo, colpa grave o forza maggiore atti a escluderne la responsabilità.

Ebbene, [REDACTED] non ha fornito tale prova, né avrebbe potuto farlo.

Al contrario, la convenuta si è limitata ad allegare la mera digitazione del PIN quale elemento sufficiente ad attestare l'autorizzazione del titolare.

Tale argomento è stato costantemente e univocamente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la sola utilizzazione delle credenziali di accesso non esoneri l'intermediario dalla responsabilità, atteso che "la captazione dei codici da parte di terzi rientra pienamente nel rischio d'impresa che l'intermediario è tenuto a fronteggiare attraverso misure tecnologiche adeguate" (Corte di Cassazione, Ordinanza del 15 maggio 2023 n. 13204).

Risulta, altresì, decisiva la circostanza che [REDACTED] non sia riuscita a impedire che soggetti terzi attivassero una carta bancomat collegata al libretto postale senza la presenza fisica e il consenso della titolare allo sportello, come invece previsto dalle stesse condizioni contrattuali (art. 13 delle condizioni contrattuali, riportate nella comparsa avversaria).

La contraddizione interna alla tesi difensiva di [REDACTED] è macroscopica: da un lato afferma che la carta doveva essere ritirata e attivata allo sportello dal titolare; dall'altro non spiega, né può spiegare, come tale attivazione sia avvenuta a insaputa della Sig.ra [OMISSIS].

La convenuta ha tentato di scaricare la responsabilità dell'accaduto sull'attrice, ipotizzando una sua supposta colpa grave consistente nella divulgazione dei propri dati identificativi a terzi.

Tale tesi è rimasta del tutto priva di supporto probatorio.

Anche la richiesta, in via ulteriormente subordinata, di ripartire il danno ex art. 1227 c.c., II comma, è infondata.

L'art. 1227 c.c. presuppone una condotta concausale del creditore che contribuisca eziologicamente al danno.

Nel caso di specie, come ampiamente dimostrato, non vi è prova alcuna di un comportamento negligente della Sig.ra [OMISSIS].

È stato il sistema di sicurezza di [REDACTED] a rivelarsi del tutto inadeguato, consentendo l'attivazione fraudolenta di una carta e l'esecuzione di dieci prelievi in pochissimi giorni senza alcun controllo o allerta preventiva da parte della convenuta.

A conforto ulteriore della domanda attorea, si rileva la responsabilità della convenuta quale titolare del trattamento dei dati personali della Sig.ra [OMISSIS] ai sensi degli artt. 24, 32 e 82 del GDPR 2016/679.

I dati identificativi e i codici di accesso al libretto postale potevano essere nella disponibilità soltanto di [REDACTED] (o di un responsabile del trattamento da essa designato ex art. 28 GDPR) ed il fatto che soggetti terzi abbiano potuto utilizzarli per attivare la carta e disporre prelievi dimostra ex se l'inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate. Pertanto accertata la responsabilità di [REDACTED] per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 5.000,00 oltre gli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria, dal di del dovuto all'effettivo.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono disciplinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,
accertata la responsabilità di [REDACTED] per l'effetto,

condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 5.000,00 oltre interessi come per legge e la rivalutazione monetaria, dal di del dovuto all'effettivo.
Condanna la convenuta al pagamento di euro [REDACTED] per spese legali, oltre spese esenti, oltre il 15% per rimborso forfettario oltre iva e cap come per legge.

Così deciso in EMPOLI il 12-07-2026

Il Giudice di Pace
Dott.ssa MARIA DORA LANEVE

Documento riprodotto in forma anonimizzata ai soli fini di studio e divulgazione giuridica: i nominativi delle parti private, dei testimoni, dei terzi e i dati identificativi dei rapporti sono stati sostituiti con [OMISSIS] ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679.